

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2867

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**USELLINI, FORMIGONI, PIRO, SERRENTINO, MARTINI, BORRUSO, CACCIA, CASINI, FIORI, FUMAGALLI CARULLI, MERLONI, PORTATADINO, SANGALLI, ZAMBERLETTI, ARTIOLI**

*Presentata il 9 giugno 1988*

**Norme per l'attribuzione di un assegno in favore dei figli a carico  
e l'istituzione di un fondo per la famiglia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La norma fondamentale della Costituzione italiana, l'articolo 2, afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

L'articolo 3, che in questo senso ha una funzione strumentale rispetto alla norma che precede, impone allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della persona.

Fra le formazioni sociali viene presa in considerazione, anche dal punto di vista giuridico-costituzionale, in primo

luogo la famiglia, in cui le espressioni « svolgimento della personalità » e « sviluppo della persona » assumono la pienezza del loro significato comprendendo aspetti di tipo fisiologico, religioso e culturale.

Non a caso diverse sono le norme costituzionali che si pongono lo scopo di sostenere e proteggere la famiglia: dall'articolo 29 (« La Repubblica riconosce i diritti della famiglia »), all'articolo 30 (« È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli »), all'articolo 31 (« La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la forma-

zione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose ».

Eppure tutte queste norme non hanno avuto che una minima realizzazione: anzi si può dire che per certi aspetti, soprattutto riguardanti le « misure economiche e altre provvidenze », l'evoluzione legislativa sia andata, con il passare degli anni, nella direzione opposta a quella indicata dalla Costituzione.

Emblematico in questo senso l'istituto degli assegni familiari che, pur essendo già previsti in misura assolutamente inadeguata dalla legislazione precedente, in anni recenti sono stati fatti oggetto di una ulteriore penalizzazione.

La legislazione 1983-1985, attraverso il collegamento reddito-assegni familiari ha comportato l'esclusione degli assegni familiari per il 30 per cento dei lavoratori dipendenti e per il 9 per cento dei pensionati. Nel 1986 si è avuta una ulteriore contrazione del 22 per cento nella spesa relativa agli assegni familiari (coniuge, genitore, categorie equiparate), contro un aumento del 20 per cento nella spesa relativa alle maggiorazioni (figli minori). La contrazione nel numero dei soggetti interessati è pari al 55 per cento nel lavoro dipendente e al 10 per cento nell'ambito dei pensionati.

Particolarmente evidente negli ultimi anni è stato il contrasto tra entrate e uscite della Cassa assegni familiari le cui risorse sono state in larga parte usate per altri scopi come il finanziamento della cassa integrazione guadagni.

Mentre le entrate sono quadruplicate passando da 3.438 miliardi di lire nel 1978 a 13.586 nel 1987, le uscite, destinate alle famiglie, sono raddoppiate (da 1.981 a 4.147 miliardi di lire). Il rapporto tra uscite ed entrate è corrispondentemente passato dal 57,6 per cento al 30,6 per cento.

Secondo i dati forniti dall'ultimo rapporto Censis: « Analizzando l'evoluzione della spesa complessiva riferita in modo più specifico alle prestazioni per assegni familiari ordinari ed integrativi per il settore privato — a partire dal 1981, anno

nel quale è andato a regime l'importo di 19.760 lire mensili per gli assegni ordinari a coniuge e figli — si evidenzia come dal 1981 al 1986 la spesa complessiva per gli assegni familiari ordinari del settore privato sia scesa da 3.778 a 1.660 miliardi. Nel corso di cinque anni si è avuta quindi una flessione di 2.118 miliardi di lire, pari al 56 per cento in termini monetari, che diventa di gran lunga superiore se tradotta in termini reali, con parziale recupero nel 1987.

La spesa sostenuta per prestazioni relative agli assegni integrativi, sempre per il settore privato, è passata da 612 miliardi di lire, limitatamente al secondo semestre del 1982, per il quale ebbero la prima applicazione, ai 1.823 miliardi di lire del 1986. Le risorse, anche in questo caso, risultano aumentate solo di poco in termini monetari. Complessivamente, pertanto, si è passati dai 3.778 miliardi di lire del 1981 ai 3.483 miliardi di lire del 1986.

Ma più che la relativa entità nella differenza in valore monetario (riduzione di circa 300 miliardi di lire pari al 7,8 per cento) interessa la forte riduzione del potere d'acquisto reale, se si tiene conto del fatto che nel frattempo il tasso d'inflazione è stato di circa il 70 per cento. A parità di potere reale delle prestazioni erogate, si sarebbe dovuta avere, cioè, una spesa di oltre 6.400 miliardi di lire. Quella di fatto sostenuta presenta, pertanto, una decurtazione di circa il 46 per cento dovuta, in massima parte, agli interventi legislativi del periodo 1984-1986.

Né la situazione appare molto migliorata nel 1987, nonostante si registri in tale anno un'inversione di tendenza. La traduzione in decreto-legge dell'accordo Governo-sindacati del 4 novembre 1986 (n. 886/1986) ha comportato una disponibilità aggiuntiva di risorse finanziarie pari a circa 400 miliardi di lire, portando a 3.875 miliardi di lire l'impegno complessivo per il 1987. Ma il rapporto tra prestazioni in termini reali e quelle in termini monetari è risalito solo al 58 per cento circa.

La stessa situazione si è riprodotta per i pubblici dipendenti. La spesa complessiva in termini monetari è rimasta infatti sostanzialmente stabile, tra il 1983 ed il 1986, sui 1.400 miliardi di lire, per risalire, nel 1987, di poco più di 100 miliardi di lire per effetto dell'innovazione introdotta per l'assegno ordinario per il primo figlio a carico. Ne sono derivate, anche in questo caso, forti perdite in termini reali.

Analoga la riduzione nel numero delle prestazioni. Nel 1981 risultavano erogati, nel settore privato, 16.159.000 assegni (tutti ordinari); l'introduzione nel 1983 degli assegni integrativi aveva determinato un innalzamento nel numero complessivo dei trattamenti (assegni e maggiorazioni) portandolo a circa 18 milioni; i tetti di reddito familiare introdotti per gli assegni ordinari per il 1984, e mantenuti inalterati per il 1985, nonché la rivalutazione parziale del 1986, limitata ai soli scaglioni di reddito, per quelli integrativi, hanno prodotto una prima forte esclusione dai benefici per circa 3,6 milioni di soggetti (scesi a 14.321.000 nel 1985). Una evoluzione fortemente restrittiva del beneficio di tali prestazioni si è avuta nel 1985 con una perdita di altri 5,6 milioni di assegni complessivi che ha coinvolto tutte e due le forme di trasferimento.

Nel corso di cinque anni gli assegni familiari sono diminuiti di 7.400.000. Anche qui l'accordo del 4 novembre si è tradotto nel recupero di circa 1,8 milioni di assegni ordinari riferiti al primo figlio a carico. Effetti nella stessa direzione si sono avuti in riferimento al settore pubblico. Nel corso di cinque anni (1981-1986) sono venuti a mancare oltre due milioni di assegni ordinari (45 per cento circa) e nel corso degli ultimi tre è fortemente diminuito anche il numero di quelli integrativi (350 mila assegni in meno, pari a oltre il 40 per cento). In complesso, si è passati dai 5 milioni e 652 mila del 1983 a poco più di 3 milioni di assegni nel 1986.

Nel complesso (settore pubblico e privato), l'andamento degli anni 1981-1986 ci mostra una perdita di 9 milioni di assegni.

\* \* \*

Per invertire questa tendenza legislativa lesiva dei diritti della famiglia e dei principi fondamentali della Costituzione viene presentata la presente proposta di legge.

Essa prevede la completa riforma della vigente disciplina relativa al sistema degli assegni familiari, attualmente concessi ai soli lavoratori dipendenti. Anche questa scelta costituisce una violazione dell'articolo 35 della Costituzione, che impegna la Repubblica a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

All'attuale lettura unicamente assistenziale degli assegni familiari si propone di sostituire una disciplina giuridica che ridia significato e dignità a questo istituto.

A questo scopo la presente proposta prevede la riforma dei meccanismi di finanziamento secondo i seguenti principi:

1) abolizione della Cassa unica assegni familiari gestita dall'INPS e costituita dai contributi dei lavoratori dipendenti e dei loro datori di lavoro;

2) istituzione di un Fondo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbia la funzione di erogare gli assegni familiari in misura significativa ed adeguata a tutte le famiglie con i figli a carico indipendentemente dalla fascia di reddito;

3) questo fondo sarà finanziato con una quota pari al 4 per cento del gettito complessivo annuale dell'imposta sul reddito.

Secondo l'articolo 2 del presente progetto l'importo degli assegni erogati dal Fondo dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT dei

prezzi al consumo e per il primo anno di applicazione sarà pari a un milione di lire per ogni figlio a carico da erogarsi in due rate semestrali.

Il Fondo stesso provvederà altresì alla erogazione di contributi a favore delle famiglie particolarmente bisognose, e ad altre provvidenze in casi particolari.

Il diritto a percepire gli assegni familiari risulterà da un libretto rilasciato dai comuni in base allo stato di famiglia. Il pagamento avverrà attraverso gli uffici postali secondo le modalità oggi previste per la corresponsione delle pensioni INPS.

Nell'ultimo articolo della proposta è contenuta la delega al Governo per il coordinamento legislativo e per la completa attuazione del disposto dell'articolo 31 della Costituzione.

Si allega una documentazione che tratta il regime degli assegni familiari e il regime fiscale nei paesi europei unitamente ad una tavola di comparazione relativa alle prestazioni per il nucleo familiare di Belgio, Germania, Francia, Gran Bretagna.

Si ringrazia il Servizio studi e il Dipartimento di economia e produzione della Camera dei deputati per il prezioso aiuto fornito nella predisposizione della documentazione.

ALLEGATO.

**PRESTAZIONI PER IL NUCLEO FAMILIARE  
IN BELGIO, FRANCIA, GERMANIA OCCIDENTALE E GRAN BRETAGNA**

	BELGIO	GERMANIA	FRANCIA	GRAN BRETAGNA
<b>LEGISLAZIONE</b>				
1) Prima legge .....	legge 4-8-1930	legge 13-11-1954	legge 11-3-1932	legge 15-6-1945
2) Testi fondamentali	leggi coordinate (DR 19-12-1939)	legge 21-1-1982 codice sociale, parte generale, dell'11-12-1975 legge 6-12-1985	codice di sicurezza sociale, libro V, decreto del 10-12-1946, modificato legge 3-1-1975 legge 12-7-1977 legge 17-7-1980 legge 29-12-1986	legge 5-8-1965 legge 7-8-1975 e regolamenti relativi
<b>ASSEGNI FAMILIARI (1)</b>	1°	1°	1° e 2°	1°
Condizioni di attribuzione 1° figlio avente diritto .....			(5)	
<b>ETÀ LIMITE</b>				
Normale .....	18	16 (3)	17	16
Formazione professionale .....	21	27 (4)	20	19
Studi .....	25	27	20	19 (6)
Figlie casalinghe .....	25 (2)	27	20	—
Infermi gravi .....	senza limite	senza limite	20	—
<b>Importi mensili:</b> in valuta nazionale .	1° figlio: BFR 2.177 2° figlio: BFR 4.027 3° figlio e successivi: BFR 5.894 (7)	1° figlio: DM 50 2° figlio: DM 100 3° figlio e successivi: 240 DM	(1° figlio: cfr. « complemento integrativo familiare ») 2° figlio: FF 538,67 3° figlio e successivi: FF 690,17	per ciascun figlio: UKL 30,77

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue ALLEGATO.

	BELGIO	GERMANIA	FRANCIA	GRAN BRETAGNA
Integrazioni in riferimento all'età:	<p>1° figlio: da 6 a 12 anni BFR 408 da 12 a 16 anni BFR 953 più di 16 anni BFR 1.163</p> <p>altri figli: da 6 a 12 anni BFR 476 da 12 a 16 anni BFR 953 più di 16 anni BFR 1.357</p>		<p>Aumenti a partire dal 2° figlio: più di 10 anni FF 151,50 più di 15 anni FF 269,33</p>	
Integrazioni in funzione del reddito familiare:		<p>Riduzione progressiva fino ad un importo di DM 20 (per il 2° figlio) ed di DM 140 (per ogni figlio successivo), se il reddito annuale dei genitori supera DM 26.600 (DM 9.200 in più ogni figlio oltre il secondo)</p>		
Complemento integrativo familiare (8):			<p>FF 701 per le famiglie con un figlio di tre anni e con almeno 3 figli, a condizione che il loro reddito non superi un limite determinato</p>	
Assegno per genitore solo:			<p>Garanzia di un reddito familiare minimo per coloro che assicurano da soli il mantenimento di almeno un figlio: FF 2.525,02 + FF 841,67 mensili per figlio. L'assegno è uguale alla differenza tra questo importo e gli introiti del beneficiario.</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue ALLEGATO.

	BELGIO	GERMANIA	FRANCIA	GRAN BRETAGNA
Assegno di natalità:	BFR 28.906 per la 1 <sup>a</sup> nascita BFR 19.937 per la 2 <sup>a</sup> nascita BFR 10.724 per le nascite successive. L'assegno può essere anticipato due mesi prima della data probabile di nascita.	cfr. « altra prestazione »	Assegno per figlio: FF 773 al mese per bambino, a partire dal 4 <sup>o</sup> mese di gravidanza fino al 3 <sup>o</sup> mese dopo la nascita, senza condizioni di reddito; fino a tre anni del bambino, in rapporto al reddito.	UKL 29,45 la settimana (aumento in caso di adulto a carico: UKL 18,20 la settimana) (10). Premio di maternità: UKL 25. Indennità di maternità (10): versamento per 18 settimane a partire dall'11 <sup>a</sup> settimana precedente alla data presunta del parto. È previsto un prolungamento se il parto si verifica più tardi del previsto.

Assegno per alloggio e trasloco:

Un assegno d'alloggio è concesso al locatario o al proprietario di un alloggio che egli stesso abita, se non può sopportare le spese per un alloggio corrispondente alle norme in materia.

a) Alloggio. Beneficiari: i titoli di una delle diverse prestazioni familiari, vecchi, infermi, giovani famiglie; l'assegno è corrisposto per gli affitti superiori ad un minimo variabile secondo il reddito dell'interessato e il numero dei figli; può essere aumentato per i beneficiari con reddito basso;

b) Premio di trasloco corrisposto alle persone che dopo il trasloco beneficiano dell'assegno d'alloggio.

Queste due categorie di prestazioni sono corrisposte dalle Casse degli assegni familiari.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue ALLEGATO.

	BELGIO	GERMANIA	FRANCIA	GRAN BRETAGNA
Assegno speciale per i figli minorati (11):	Assegno supplementare di BFR 9.599 mensili per figlio minorato, fino all'età di 25 anni.		Assegno d'educazione speciale per minorati ad almeno il 50 % fino all'età di 20 anni: FF 538,67 mensili. Integrazione per minorati ad almeno l'80 %, che non sono a carico dei servizi d'educazione speciale: aiuto continuo di una terza persona: FF 1.212,01 mensili; aiuto quotidiano ma discontinuo: FF 404,00 mensili.	
Altre prestazioni:		Assegno per l'educazione: DM 600 al mese nei primi 10 mesi del bambino. A partire dal 7° mese, si tiene conto dell'ammontare del reddito.	Assegno per assistente materna: contributo destinato ad aiutare le famiglie nella retribuzione di una assistente materna di propria scelta, per bambini inferiori ai 3 anni. Importo: FF 792 a trimestre (senza limiti di reddito). Assegno per spese scolastiche: per i ragazzi dai 6 ai 16 anni: FF 336,57 per anno (entro determinati limiti di reddito).	

## CASI SPECIALI:

## Disoccupati:

I disoccupati hanno diritto ad assegni familiari: a partire dal 7° mese, importi più elevati per il 1° figlio (BFR 2.641) e per il 2° (BFR 4.382) (aumenti in funzione dell'età)

I disoccupati hanno diritto ad assegni familiari

I disoccupati hanno diritto ad assegni familiari a determinate condizioni

Gli assegni familiari sono erogati in aggiunta a tutte le altre prestazioni dell'assicurazione nazionale infortuni sul lavoro e degli aumenti per i figli a carico



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue ALLEGATO.

	BELGIO	GERMANIA	FRANCIA	GRAN BRETAGNA
Pensionati:	I titolari di pensione hanno diritto ad assegni familiari: importi più elevati per il 1° figlio (BFR 2.641) e il 2° figlio (BFR 4.382) (12); assegni familiari per figli di invalidi: importi più elevati per il 1° e il 2° figlio: BFR 4.382 per ciascun figlio (12); aumenti in funzione dell'età.	I titolari di pensione hanno diritto ad assegni familiari.	I titolari di pensione hanno diritto ad assegni familiari (a determinate condizioni di invalidità e di rendita per infortunio sul lavoro).	I titolari di pensione hanno diritto ad assegni familiari.
Orfani:	Assegno di BFR 8.197 per ogni figlio (aumento in funzione dell'età)	Assegni familiari normali	Assegno di sostentamento familiare: 505,00 FF al mese per gli orfani di ambedue i genitori; 378,75 FF al mese per gli orfani di un solo genitore.	Assegni familiari normali.

- 1) Nei paesi membri, hanno diritto agli assegni familiari: i figli legittimi, legittimati, d'altro letto, naturali riconosciuti, adottivi e affidati. In linea di principio, i figli devono essere a carico, nozione che varia secondo il paese. In Belgio ed in Italia la legislazione prevede inoltre, in particolare, che vi hanno diritto anche i fratelli, le sorelle, i nipoti e le nipoti; nella Repubblica federale di Germania, i fratelli, le sorelle ed i nipoti a carico.
- 2) Di ambedue i sessi.
- 3) Prolungamento possibile fino ai 21 anni per chi è titolare di un contratto di formazione professionale e il cui reddito, derivante o da un'attività retribuita, o da contributi, o da indennità di disoccupazione, sia inferiore a DM 400 mensili.
- 4) Assegno non cumulabile con redditi provenienti da un contratto di formazione professionale o simili (al di sotto di un certo importo).
- 5) Complemento integrativo familiare: 1° figlio al di sotto dei tre anni. Assegni familiari propriamente detti: 2° figlio.
- 6) Soltanto per gli allievi a tempo pieno delle scuole secondarie.
- 7) Diminuzione di BFR 375 mensili per ogni beneficiario, a meno che il suo salario non sia al di sotto di BFR 33.349 oppure abbia un figlio handicappato.
- 8) In alcuni paesi (Francia, Regno Unito) esiste anche un « reddito minimo di famiglia », che si concede a determinate condizioni di reddito familiare.
- 9) Possibilità di anticipi sulle pensioni alimentari non erogate.
- 10) Unicamente in caso di sospensione del salario.
- 11) Gli handicappati adulti, eventualmente, beneficiano di assegni speciali.
- 12) A condizione che la pensione o l'indennità di disoccupazione costituiscano la principale fonte di reddito.

TRATTAMENTO FISCALE DEI REDDITI FAMILIARI  
IN ALCUNI PAESI EUROPEI

## AUSTRIA

*Detrazioni per il capofamiglia.*

Ogni contribuente coniugato può detrarre 3.900 scellini dall'ammontare dell'imposta dovuta, se il reddito del coniuge non supera i 10.000 scellini, maggiorati di 600 scellini per ogni figlio a carico.

*Sussidi per i figli.*

Sono previsti dei sussidi per i figli a carico che non vengono inclusi nel reddito imponibile.

Per ogni figlio al di sotto dei 10 anni vengono concessi al contribuente 1.100 scellini al mese; il contributo si eleva a 1.350 scellini al mese per ogni figlio di età superiore ai 10 anni (questa sistema sostituisce il vecchio sistema delle deduzioni per ogni figlio).

*Imposta sulla ricchezza (Net Wealt Tax).*

Si applica con l'aliquota dell'1 per cento sui patrimoni di individui, dopo la deduzione di passività e, fra l'altro, di 150.000 scellini per il contribuente stesso e 150.000 scellini per la moglie e per ogni figlio a carico.

## BELGIO

*Detrazioni per carichi di famiglia.*

## 1) Figli a carico (redditi imponibili):

per 1 figlio: 7,5 per cento, per un minimo di 7.200 franchi belgi e un massimo di 8.000 franchi belgi;

per 2 figli: 20 per cento, per un minimo di 16.625 franchi belgi e un massimo di 19.500 franchi belgi;

per 3 figli: 35 per cento, per un minimo di 35.800 franchi belgi e un massimo di 44.500 franchi belgi;

per 4 figli: 55 per cento, per un minimo di 71.100 franchi belgi e un massimo di 90.000 franchi belgi;

per 5 figli: 75 per cento, per un minimo di 112.400 franchi belgi e un massimo di 144.000 franchi belgi;

per 6 figli: 95 per cento, per un minimo di 153.700 franchi belgi e un massimo di 198.000 franchi belgi;

per 7 figli e oltre, 252.000 franchi belgi più 54.000 franchi belgi per figlio a carico oltre il settimo.

Il figlio portatore di *handicap* è computato per 2.

2) Altre detrazioni per carichi di famiglia:

vedovo/a, genitore non coniugato con almeno un figlio a carico: 4.618 franchi belgi;

altre persone a carico 4.618 franchi belgi a persona;

l'anno del matrimonio o del suo scioglimento per decesso, se il congiunto non ha avuto più di 60.000 franchi belgi di reddito netto quell'anno: 4.618 franchi belgi;

contribuente o persona a carico, portatore di *handicap* almeno al 66 per cento: 8.000 franchi belgi;

contribuente celibe senza persona a carico e il cui reddito imponibile non è superiore a 400.000 franchi belgi: 600 franchi belgi per l'88 e 300 franchi belgi per l'89.

3) *Detrazioni per giovani coppie.*

Riduzione del 20 per cento dell'imposta per il contribuente che si è sposato per la prima volta nel corso dell'anno precedente alla percezione del reddito sottoposto all'imposta;

Riduzioni del 20 per cento per il contribuente che si è sposato il penultimo anno precedente a quello di percezione del reddito imponibile e in cui sia nato un figlio dal matrimonio non più tardi del 31 dicembre di quell'anno.

Le due riduzioni sono accordate sulla parte di reddito imponibile non superiore a 125.000 franchi belgi.

## FRANCIA

La tassazione avviene attraverso il sistema del *quoziente familiare*, che consiste nella divisione del reddito imponibile familiare per un determinato coefficiente, in funzione della situazione familiare del contribuente e del numero delle persone considerate a carico, che determina appunto il suo *quoziente familiare*.

L'imposta dovuta si calcola applicando l'aliquota ordinaria al reddito così ottenuto, che evidentemente rientra in uno scaglione più basso rispetto al reddito familiare effettivo, e moltiplicando quindi l'imposta così calcolata per il *quoziente familiare*.

Il vantaggio della riduzione d'imposta lorda così calcolata è normalmente limitato ad un ammontare di 10.770 franchi per ogni figlio. Il coefficiente da prendere in considerazione, a seconda dello *status familiare*, è il seguente:

<i>Status</i>	<i>Coefficiente</i>
Celibe, divorziato, vedovo senza figli a carico .....	1
Coniugato senza figli a carico .....	2
Coniugato, vedovo, con figlio a carico .....	2,5
Coniugato, vedovo, con due figli a carico .....	3

...e così di seguito, aumentando di 1/2 punto per ogni figlio a carico.

Il reddito del marito, della moglie e dei figli non sposati al di sotto dei 18 anni è cumulato.

In caso di tassazione separata dei coniugi, ognuno è considerato come celibe con a carico i figli di cui ha la tutela.

I figli a carico sono quelli di età inferiore a 21 anni, o, senza limite di età, i figli minorati o che svolgono servizio militare.

Per i figli di età compresa fra 18 e 21 anni (o 25 per gli studenti) si può scegliere fra una tassazione separata o una congiunta con il reddito familiare (*foyer fiscal*).

I figli sposati (indipendentemente dall'età) sono tassati separatamente, ma possono, in alcuni casi, chiedere di essere congiunti alla tassazione familiare (*foyer fiscal*) dei genitori, i quali hanno diritto all'abbattimento del reddito imponibile di 18.570 franchi per persona congiunta.

Il contribuente può considerare a suo carico, in presenza di determinate condizioni, le persone invalide conviventi, indipendentemente dalla loro età. Queste persone, se titolari di una « carta di invalidità », hanno diritto ad un coefficiente supplementare pari a 1. Ogni contribuente può inoltre considerare a suo carico (a condizione che siano conviventi) gli ascendenti o i fratelli e sorelle.

Il reddito imponibile dei contribuenti non coniugati, divorziati e vedovi, senza figli a carico, è diviso per il coefficiente 1,5 in alcuni casi.

I contribuenti con almeno 3 figli a carico beneficiano di 1/2 punto supplementare per il 3° e 4° figlio. È inoltre attribuito 1/2 punto supplementare agli invalidi, non coniugati, divorziati o vedovi con figli a carico.

## REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Viene usata la tecnica della riduzione della base imponibile attraverso deduzioni per i figli a carico.

È prevista infatti una deduzione di 2.484 DM all'anno per ogni figlio a carico del contribuente (si ricorda che in Germania la tassazione per le persone coniugate avviene mediante il sistema dello *Spitting*). Pertanto, se si applica la tassazione separata, entrambi i coniugi possono godere delle deduzioni di 1.242 DM all'anno per figlio.

Per figli a carico la legge intende:

i minori di anni 18;

su richiesta, i figli che, a causa di una infermità fisica o mentale, sono in uno stato di incapacità di lavoro permanente qualora il soggetto passivo d'imposta sopporti il costo del loro mantenimento;

su richiesta, i figli di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni, per tutto il tempo in cui il soggetto passivo d'imposta prende a suo carico il loro mantenimento e la loro formazione professionale.

Si deve tener presente, inoltre, che sono previsti dei sussidi, che non vengono inclusi nel reddito imponibile, per tutti i contribuenti con figli a carico, nella seguente misura:

per il primo figlio .....	50 DM al mese
per il secondo figlio .....	100 DM al mese
per il terzo figlio .....	220 DM al mese
per ogni figlio successivo .....	240 DM al mese

I contribuenti che rientrano nelle categorie di più alto reddito beneficiano di sussidi in misura inferiore, come segue:

primo figlio .....	50 DM
secondo figlio .....	70 DM
terzo figlio .....	140 DM
per ogni figlio successivo .....	140 DM

Da ricordare, infine, che sono deducibili le prestazioni al coniuge divorziato o separato, a condizioni che sia domiciliato in Germania. La deduzione ha come *plafond* 18.000 DM all'anno.

## REGNO UNITO

Le deduzioni dall'imponibile per il mantenimento di figli sono state abolite e sostituite da un sistema di sussidi per i figli, esenti da tasse.

È prevista comunque una deduzione personale supplementare di 1.370 lire sterline per il genitore *single* e, in alcuni casi determinati, per un contribuente coniugato che ne faccia richiesta relativamente a un figlio naturale, adottato o legittimato con matrimonio, che sia minore di 18 anni e frequenti a tempo pieno un corso di formazione o apprendistato presso un datore di lavoro per almeno 2 anni. Il figlio deve però essere mantenuto dal contribuente. È consentita una sola deduzione supplementare, indipendentemente dal numero di figli ammessi all'agevolazione mantenuti dal contribuente.

## LUSSEMBURGO

È sottoposto a tassazione il reddito complessivo delle persone fisiche residenti. Il reddito dei coniugi è sottoposto a tassazione congiunta, che comprende anche il reddito dei figli minori di 21 anni.

Si tiene conto della situazione familiare ricorrendo alla tecnica della riduzione d'imposta.

Il contribuente è ammesso ad agevolazione per i figli propri o adottivi o naturali nel modo seguente:

a) figli minori di 21 anni conviventi con il contribuente per almeno 4 mesi nell'anno fiscale;

b) figli minori di 21 anni non conviventi con il contribuente ma mantenuti prevalentemente da lui per almeno 4 mesi nell'anno fiscale;

c) figli maggiori di 21 anni ma per almeno 4 mesi dell'anno fiscale minori di 27 anni, nel caso in cui studino o imparino un mestiere e mantenuti prevalentemente dal contribuente;

d) figli maggiori di 20 anni portatori di *handicap* e mantenuti prevalentemente dal contribuente.

Danno inoltre diritto alle agevolazioni indicate i discendenti, i figli legittimi del coniuge anche se il matrimonio non esiste più, i figli adottivi e loro discendenti legittimi e i ragazzi accolti in maniera stabile in casa del contribuente.

I contribuenti con carichi di famiglia rientrano nella terza classe. Si ricorda che la legge prevede tre classi di contribuenti, alle quali si applicano metodi diversi di calcolo dell'imposta:

1) la prima classe comprende i non coniugati, i vedovi o divorziati senza figli e che non hanno oltrepassato i 65 anni, i vedovi e i divorziati il cui scioglimento del matrimonio risale a più di cinque anni;

2) fanno parte della seconda classe le seguenti persone senza figli a carico:

le persone coniugate;

le persone con più di 65 anni;

i celibi, vedovi o divorziati che all'inizio dell'anno di imposizione hanno uno o più discendenti;

le altre persone diverse da quelle summenzionate, il cui matrimonio si è sciolto nel corso dei cinque anni precedenti;

3) la terza classe comprende i contribuenti che sono ammessi ad una riduzione d'imposta per i figli a carico.

Il calcolo dell'imposta per la terza classe prevede tre tecniche diverse: il regime del quoziente familiare, il regime della detrazione semi proporzionale e il regime della detrazione costante.

Il regime del quoziente familiare si applica ai contribuenti con non più di tre figli a carico e con un reddito non superiore a 936.000 F.L. L'imposta dovuta si calcola dividendo il reddito per un coefficiente (2,6 per un figlio; 3,4 per due figli e 4,6 per tre figli) applicando le aliquote della tabella base (prevista per la prima classe di contribuenti) all'ammontare così ottenuto e moltiplicando l'imposta dovuta, così determinata, per il coefficiente usato inizialmente.

Il regime della detrazione semi-proporzionale si applica ai contribuenti con reddito inferiore a 1.920.000 F.L. e l'imposta è calcolata per i contribuenti della seconda classe (metodo dello *splitting* con applicazioni della tabella base valida per la prima classe). Dopo il calcolo dell'imposta si applica una detrazione per ogni figlio secondo il seguente schema:

per un figlio a carico: 1 per cento del reddito più 26.064 F.L.;

per due figli: 2 per cento del reddito più 48.768 F.L.;

per tre figli: 3 per cento del reddito più 71.760 F.L.;

per quattro figli: 4 per cento più 86.880 F.L.;

per più figli: la stessa agevolazione prevista per il caso di 4 figli più 1 per cento del reddito e 15.120 F.L. per ogni figlio successivo.

Il regime della detrazione costante è previsto per contribuenti con reddito superiore a 1.920.000 F.L. e la detrazione si applica all'ammontare dell'imposta determinata secondo il precedente regime nelle seguenti misure:

un figlio: 45.264 F.L.;

due figli: 87.168 F.L.;

tre figli: 129.360 F.L.;

quattro figli: 163.680 F.L.;

per più figli: l'agevolazione prevista per quattro figli più 34.320 F.L. per ogni figlio successivo.

*Imposta sulla ricchezza (Impôt sur la fortune).*

Si applica con l'aliquota dello 0,5 per cento sui patrimoni di individui dopo la deduzione di passività e, fra l'altro, di 100 mila F.L. (200 mila per i contribuenti sposati) nonché di altri 100 mila F.L. per ogni figlio a carico.

## PRESTAZIONI PER IL NUCLEO FAMILIARE — MODALITÀ DI PAGAMENTO DI ALCUNI PAESI DELLA CEE

### DOCUMENTAZIONE

#### FRANCIA

##### PRESTAZIONI PER IL NUCLEO FAMILIARE.

*Modalità di pagamento.*

Le prestazioni di famiglia (*code de Sécurité Sociale*, articolo L 552-1), vengono pagate ogni mese globalmente, in contanti, allo sportello della Cassa, o mediante vaglia, o giroconto bancario, o postale, o ancora sul libretto di risparmio, o anche mediante mandato con spese a carico della Cassa.

L'assegno per spese scolastiche è pagato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre di ogni anno. Salvo regole particolari alle diverse prestazioni, gli assegni sono dovuti mensilmente a far luogo dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni per averne diritto (eccettuato l'assegno per il « genitore solo », dovuto dal primo giorno del mese nel quale è stata presentata la domanda).

*Organismo debitore.*

Per i lavoratori dipendenti, imprenditori e lavoratori autonomi non agricoli, gli assegni sono di competenza della Cassa assegni familiari (CSS, articolo R 514-1). Per gli agricoltori sono a carico della Cassa mutua sociale agricola. Alcuni enti o uffici possono essere autorizzati a corrispondere gli assegni al personale dello Stato e degli enti locali, come pure ai lavoratori soggetti ai regimi speciali di sicurezza sociale.

L'ente pagatore è generalmente la Cassa del luogo di residenza della famiglia del titolare dell'assegno.



*Determinazione del titolare e del beneficiario (CSS, articolo R 513-1 s).*

Il titolare degli assegni, che può essere uno solo per ogni figlio, è il genitore designato concordemente dalla coppia, sempre che esso abbia effettivamente a carico il figlio. In mancanza di designazione è titolare la madre. In caso di divorzio o separazione legale o di fatto o comunque cessazione della convivenza, *titolare* è colui presso il quale vive abitualmente il figlio.

Gli assegni sono versati al *beneficiario*, cioè alla persona che ha effettivamente a carico il figlio. Nel caso ordinario di una coppia gli assegni sono versati al padre, salvo che la coppia stessa non chieda il versamento alla madre.

Nel caso che uno dei coniugi o conviventi abbia riportato una condanna penale per abbandono o maltrattamento di minore o per ubriachezza, gli assegni sono versati all'altro coniuge o convivente. Il giudice dei minori può disporre che il beneficiario sia altra persona fisica o giuridica (CSS, articolo L 552-6).

In caso di divorzio o separazione legale o di fatto, ogni *ex* coniuge riceve gli assegni per i figli che ha effettivamente con se, senza che vengano computati i figli affidati all'altro *ex* coniuge.

*Base mensile.*

Gli assegni familiari (CSS, articolo L 551-1) sono calcolati in percentuale su una base mensile soggetta a revisione due o più volte l'anno.

*Regime fiscale.*

Gli assegni familiari sono esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.

## GRAN BRETAGNA

## ASSEGNI FAMILIARI.

*Tempi e modalità del versamento.*

Il sussidio settimanale al minore viene di norma corrisposto mediante mandato di pagamento, il lunedì o il martedì dell'ultima settimana di ciascun periodo di quattro settimane, in costanza del diritto (all'assistenza). Tuttavia, in alcune circostanze, l'interessato ha facoltà di optare a favore di una corresponsione settimanale; in casi, o serie di casi, particolari, il segretario di Stato ha facoltà di disporre che i versamenti vengano effettuati in maniera diversa rispetto alla corresponsione settimanale o quadrisettimanale; e — previo nulla osta da parte dello stesso segretario di Stato — i versamenti potranno essere effettuati mediante trasferimento diretto del titolo di

credito su un conto bancario o di altro genere. Il diritto alla corresponsione cessa qualora il sussidio non sia stato concesso entro un periodo di dodici mesi a partire dalla data in cui il diritto sia da ritenersi acquisito.

---

**NOTE:** La corresponsione dell'assegno con cadenza settimanale ha luogo quando il « diritto all'assistenza riguardi un periodo ininterrotto che abbia avuto inizio prima e termini dopo il 15 marzo 1982 », oppure qualora « la persona interessata rientri nelle disposizioni della norma n. 2 del Regolamento del 1976 sulla assistenza ai minori e sulla previdenza sociale (*Child Benefit and Social Security — Determinazione e adeguamento delle rate —*) » (per persone che vivono sole) ovvero, nel caso in cui l'interessato o il coniuge con lui convivente, ovvero altra persona con lui convivente *more uxorio*, sia titolare di pensione o di indennità ai sensi della legge del 1976 denominata « *Supplementary benefits Act* », o della legge del 1970 denominata « *Family Income Supplements Act* ».

Agli aventi diritto deve essere data notizia della possibilità loro offerta di optare per una diversa cadenza di erogazione, a condizione che venga da essi presentata la documentazione atta a configurare tale diritto, al quale gli interessati possono comunque rinunciare in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta. Circa la data in cui debba considerarsi acquisito il diritto, essa è di norma quella indicata sullo « strumento di pagamento ». Il periodo di dodici mesi viene prorogato qualora nasca il dubbio circa l'applicabilità della norma dei dodici mesi, ovvero qualora venga inoltrata richiesta scritta di pagamento al di là di tale periodo e sia sussistita una costante giusta causa per la notifica in epoca precedente, considerandosi l'inizio della giusta causa entro il periodo dei dodici mesi.

## AGGIUNTA DI FAMIGLIA

*Modalità di corresponsione.*

L'epoca ed il metodo di pagamento dell'aggiunta di famiglia sono stabiliti dal segretario di Stato. Gli strumenti di pagamento ed i relativi bollettari da lui emessi restano di sua proprietà e devono, all'atto della cessazione del diritto, o dietro sua richiesta, essergli riconsegnati ovvero posti a disposizione secondo le sue istruzioni.

Il diritto alla corresponsione decade se non viene ottenuto entro un periodo di dodici mesi dalla data in cui il diritto stesso deve essere considerato come acquisito, anche se, in talune circostanze, tale periodo può essere prorogato.

Nei casi in cui il segretario di Stato ritenga che sia sorta una questione circa l'opportunità di rivedere una decisione dell'autorità competente in materia di concessione dell'aggiunta di famiglia, ovvero qualora sia pendente un giudizio di appello per qualsiasi motivo, egli potrà disporre la sospensione della corresponsione sino alla soluzione della vertenza.

L'aggiunta di famiglia può essere erogata per un periodo di 52 settimane ovvero per altro periodo prescritto dal Regolamento, con decorrenza dalla data in cui viene inoltrata l'istanza o da altra prevista dalle norme e, subordinatamente al disposto del Regolamento, la frequenza dei versamenti non può essere mutata con il variare delle circostanze.

---

**NOTE:** Circa le competenze del segretario di Stato, in caso di decesso della persona cui è dovuta l'aggiunta di famiglia, il segretario di Stato può, dietro richiesta scritta, nominare altra persona, che abbia compiuto almeno il diciottesimo anno di età, perché eserciti i diritti del defunto e ad essa erogare — previa sottoscrizione di ricevuta liberatoria — le somme, con l'incarico di farle pervenire ai familiari superstiti.

Qualora nasca il quesito circa la decadenza dal diritto alla corresponsione, ed all'autorità preposta alla determinazione di tale diritto risulti: 1) che dopo il periodo di dodici mesi, il segretario di Stato abbia ricevuto l'istanza di pagamento; 2) che in tutto il periodo successivo a tali dodici mesi, fino alla comunicazione dell'esistenza di una giusta causa per la mancata notifica entro i termini, rimanga pendente la determinazione del diritto, il periodo di dodici mesi viene prorogato fino alla data in cui viene decisa la questione e, successivamente, il diritto alla corresponsione deve essere considerato come acquisito in tale data.

Quando le prove disponibili lascino un margine di dubbio all'autorità competente circa la cadenza della erogazione dell'aggiunta di famiglia, ma permettano di ritenere che essa debba essere corrisposta a non meno di una certa frequenza settimanale, essa potrà decidere che l'erogazione debba avvenire con la frequenza predetta per un periodo inferiore a 52 settimane ma non inferiore a 4.

Altre disposizioni regolamentari prevedono variazioni dei tempi di erogazione in casi particolari, e la concessione di aumenti a mente della legge del 1970 sull'aggiunta di famiglia.

## BELGIO

## TESTO UNICO SUGLI ASSEGNI FAMILIARI

## MODALITÀ DI PAGAMENTO.

## ARTICOLO 68.

Gli assegni familiari, l'assegno di natalità e l'assegno familiare per ferie sono pagati direttamente alle persone previste dall'articolo 69.

Le Casse di compensazione e l'Ufficio nazionale degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti possono, nondimeno, essere autorizzati dal governo del Re a farli pervenire a queste persone per il tramite dei datori di lavoro iscritti.

Senza spese per gli interessati, gli assegni familiari sono pagabili al domicilio del creditore a meno che gli stessi non desiderino riscuoterli presso il domicilio del debitore.

I datori di lavoro devono conformarsi alle disposizioni dei decreti emanati per l'esecuzione della legge del 26 gennaio 1951, riguardante la semplificazione della documentazione di cui è prescritta la tenuta della legislazione in materia previdenziale.

Inoltre, è ad essi rigorosamente vietato di pagare gli assegni lo stesso giorno in cui vengono pagate le retribuzioni, a meno che essi non versino gli assegni il mattino e le retribuzioni il pomeriggio o viceversa, o a meno che il pagamento contemporaneo delle retribuzioni e degli assegni non sia stato, a causa di circostanze particolari, autorizzato con regio decreto.

## ARTICOLO 69.

Gli assegni familiari, l'assegno di natalità e l'assegno familiare per ferie sono pagati alla madre.

Se la madre non alleva effettivamente il figlio, questi assegni sono pagati alla persona che provvede ad allevarlo.

Tuttavia, se l'interesse del figlio lo richiede, il padre, il tutore, il sostituto tutore o il curatore, a seconda dei casi, possono fare opposizione in conformità alle disposizioni dell'articolo 594, numero 8, del codice di procedura civile.

## GLI ASSEGNI FAMILIARI NEI PAESI EUROPEI

## DOCUMENTAZIONE

## ASSEGNI FAMILIARI.

Tutti i paesi della Comunità hanno adottato uno o più regimi di assegni familiari.

*Belgio.*

Quattro regimi di assegni familiari coprono praticamente la totalità dei figli. Tre di essi rimangono fondati sull'attività lavora-

tiva (presente o passata) di uno o di entrambi i genitori, ma con numerose eccezioni: figli di disoccupati, di minorati, di studenti, di incarcerati, ecc.

Un ulteriore regime copre le famiglie belghe o straniere senza riferimenti all'attività lavorativa, ma con un obbligo di residenza di almeno 5 anni.

#### *Danimarca.*

Un unico regime dello Stato copre, di massima, la totalità della popolazione. All'origine, gli assegni familiari venivano garantiti per tutti i figli, a prescindere dal reddito della famiglia. Ma, a decorrere dagli anni 80, sono state introdotte delle modalità restrittive fondate, non sullo statuto socio-professionale, bensì sulle risorse dei genitori e sull'età dei figli allo scopo di ridurre le spese pubbliche.

#### *Germania.*

Il diritto agli assegni familiari viene riconosciuto per tutti i figli. Tuttavia, sono state recentemente introdotte delle restrizioni collegate con il livello dei redditi dei genitori e con l'età dei figli.

#### *Grecia.*

I lavoratori fruiscono di assegni per i loro figli; gli importi sono in ordine progressivo secondo il numero dei figli e degressivo secondo i redditi dei genitori. Sono inoltre concessi degli assegni familiari supplementari alle famiglie numerose a partire dal terzo figlio, qualunque sia il reddito.

Detti assegni vengono altresì concessi per tutti i figli il cui padre è nell'impossibilità di provvedere al loro mantenimento (padre minorato, invalido, prigioniero, bambini orfani, abbandonati, ecc.).

Sono previsti anche degli assegni complementari per i figli dei pubblici dipendenti od, in taluni casi, ai sensi di appositi contratti collettivi di lavoro.

#### *Spagna.*

Un unico regime di assegni familiari copre tutti i figli, ivi compresi i figli adottati.

#### *Francia.*

L'attribuzione degli assegni familiari non è collegata con determinate condizioni inerenti all'attività professionale: dal 1978, le prestazioni familiari sono state generalizzate.

Tuttavia, il sistema francese è caratterizzato dall'esistenza, accanto agli assegni familiari in senso stretto, di prestazioni familiari diversificate che, in genere, sono subordinate a determinate condizioni di risorse.

D'altro lato, salvo eccezioni, il primo figlio non dà diritto agli assegni familiari.

*Irlanda.*

Tutti i figli hanno diritto agli assegni familiari di base.

Nel settembre 1984, è stato introdotto un supplemento di reddito familiare da corrispondere ai lavoratori che percepiscono un salario poco elevato, che sono occupati ad orario completo e che hanno uno o più figli beneficiari di assegni familiari di base.

*Lussemburgo.*

Dal giugno 1985, il figlio dà automaticamente diritto agli assegni familiari, senza che venga fatto riferimento né all'attività professionale dei genitori, né al loro livello di redditi.

*Paesi Bassi.*

Un unico regime di assegni familiari, copre tutti i figli, senz'alcuna condizione di attività professionale o di reddito.

*Portogallo.*

Tutti i figli hanno diritto agli assegni familiari. Inoltre a decorrere dall'età di 14 anni, il giovane può personalmente inoltrare la domanda.

*Regno Unito.*

Un unico regime di assegni familiari viene applicato per tutti i figli.

## RAFFRONTO DEI TENORI DI VITA

Gli importi relativi agli assegni familiari non bastano per stabilire un valido raffronto tra le situazioni familiari dei vari Paesi.

Per poterne valutare l'incidenza in modo equo, si dovrebbe tener conto dei tassi di cambio — o di una valutazione in moneta europea — ma anche dei conti della vita in ciascuno dei paesi in esame, delle abitudini di consumo della popolazione, dell'ammontare dei salari, ecc.

È quindi stato adottato un altro metodo di valutazione che consiste nel valutare il reddito disponibile di famiglie aventi un determinato numero di figli e situate ad un determinato livello della scuola socio-professionale.

È stato perciò deciso — in modo alquanto arbitrario — di paragonare la situazione di una famiglia avente 3 figli a carico con quella di una persona sola che dispone dello stesso reddito professionale lordo.

Secondo una prima ipotesi, i tre figli hanno 3, 6 e 9 anni, mentre, secondo una seconda ipotesi, essi hanno 10, 13 e 16 anni; *tutti proseguono gli studi*. I livelli di retribuzione, tenendo conto del

salario medio di un operaio occupato nell'industria, vanno dal 75 per cento di tale salario al 150 per cento di tale salario. In tutti i casi, il reddito professionale di un genitore è l'unica risorsa per tutto l'anno; pertanto non si è tenuto conto delle famiglie aventi due redditi professionali, o redditi sostitutivi, o redditi complementari.

Ovviamente, le ipotesi trattenute non coincidono esattamente con il modo di vivere « normale » in tutte le regioni della Comunità. Ad esempio, in Danimarca le donne aventi un'attività professionale sono 4 volte più numerose delle casalinghe (ma il terzo di esse svolge un'attività professionale ad orario ridotto, dalle 30 alle 10 ore settimanali). Per questo paese, può sembrare inadeguato adottare come punto di riferimento la famiglia avente un unico reddito. La situazione è diversa in altri paesi della Comunità nei quali il lavoro femminile fuori di casa rimane minoritario.

D'altro lato, è stato deciso di comparare i redditi netti degli uni e degli altri, deducendo dal reddito professionale le imposte ed i contributi sociali ed aggiungendovi gli assegni familiari, pur riconoscendo che l'importanza delle imposte dirette varia da un paese all'altro e che la parte dei contributi sociali prelevata sul salario differisce anch'essa notevolmente. Inoltre, in taluni Stati membri della Comunità, hanno un indubbio impatto sul bilancio della famiglia anche altre forme d'intervento, come ad esempio quelle in materia di alloggio.

Ma tenuto conto dei mezzi e delle collaborazioni disponibili, è risultato necessario limitarsi a quelle stesse famiglie-tipo per ciascuno dei 12 paesi. Sono quindi state scelte le famiglie con 3 figli, aventi un unico reddito professionale.

Le conclusioni cui si dovrà giungere in base a tali valutazioni dovranno essere alquanto caute pur rimanendo senz'altro interessanti.

I dati raccolti nei vari paesi sono stati stabiliti in moneta nazionale.

Sia per l'isolato che per le famiglie, sono stati calcolati:

il salario annuo lordo (A);

l'ammontare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (ad esclusione delle imposte locali) e l'ammontare dei contributi sociali (B);

il salario annuo netto ( $C=A-B$ );

gli assegni familiari (D);

il reddito disponibile ( $C+D$ ).

Le seguenti tabelle indicano, per le tre ipotesi trattenute, il reddito disponibile delle famiglie con tre figli, rispetto al reddito disponibile del lavoratore isolato, quest'ultimo reddito essendo pari a 100.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

*Prima ipotesi: reddito disponibile a livello del salario medio di un operaio.*

Reddito disponibile famiglie con 3 figli	B	DK	D (1)	GR (*)	E	F	IRL	IT	L	NL	P (*)	UK (2)
3, 6 e 9 anni .....	157	110	140	—	107,5	163	134	124	157	130	—	131
10, 13 e 16 anni .....	163	108		—	—	175	—		160	134	—	

*Seconda ipotesi: reddito disponibile a livello del 75 per cento del salario medio di un operaio.*

Reddito disponibile famiglie con 3 figli	B	DK	D (1)	GR (*)	E	F	IRL (*)	IT	L	NL	P (*)	UK (2)
3, 6 e 9 anni .....	169	113	143	—	110	174		133	158	133	—	140
10, 13 e 16 anni .....	176	110		—		189	—		162	138	—	

*Terza ipotesi: reddito disponibile a livello del 150 per cento del salario medio di un operaio.*

Reddito disponibile famiglie con 3 figli	B	DK	D	GR (*)	E (*)	F	IRL (*)	IT	L	NL	P (*)	UK
3, 6 e 9 anni .....	139	106	146	—	—	151	—	112	156	126	—	122
10, 13 e 16 anni .....	143	105		—	—	160	—		158	129	—	

(1) In Germania, non si è tenuto conto dell'assegno di alloggio, assegno che dipende dai redditi, dal numero di figli e dall'ammontare dell'affitto. Qualora se ne fosse tenuto conto, gli indici ascenderebbero a 149 e 161.

(2) 137 e 165 se si tien conto dell'assegno di alloggio, assegno che dipende dai redditi, dal numero di figli e dal costo dell'alloggio.

(\*) Dati non comunicati.



*Commenti.*

Seppure, in tutti i Paesi il reddito annuo disponibile di una famiglia con 3 figli sia più elevato di quello del lavoratore isolato che dispone dello stesso salario lordo, all'atto di esaminare l'entità di tale maggiorazione, si osservano notevoli differenze secondo i paesi:

A livello del salario medio:

B. F. e L.: circa il 60 per cento;

D. NL. e R.U.: dal 30 al 40 per cento;

IT.: circa il 25 per cento;

DK.: circa il 10 per cento.

Le maggiorazioni sono sempre più importanti (in termini relativi) per il salario inferiore (3/4 del salario medio) e meno rilevanti per il salario superiore (150 per cento del salario medio). Tale situazione consegue, da un lato, dal carattere forfettario degli assegni familiari e di alcuni sgravi fiscali e, dall'altro, dall'aiuto supplementare attribuito, in determinati casi, alle famiglie che dispongono di un basso reddito.

Esaminando poi l'età dei figli, si constata che:

in taluni paesi, il reddito disponibile della famiglia con 3 figli rimane immutato, che i figli siano piccoli o grandi;

in altri paesi, un aumento del reddito disponibile sta ad indicare la presa in considerazione del sempre maggior costo del mantenimento del figlio; in Francia questo aumento è più sensibile che altrove;

in Danimarca si osserva invece una diminuzione dovuta al fatto che gli assegni familiari vengono corrisposti solo fino ai 16 anni di età.

Qualora ci si attenga ad una scala che valuta all'unità i fabbisogni dell'isolato, ad 1,8 quelli della coppia e da 0,2 a 0,8 quelli dei figli (secondo l'età), le famiglie con 3 figli rappresenterebbero:

3,1 U.C. per figli aventi rispettivamente 3, 6 e 9 anni;

4,1 U.C. per figli aventi rispettivamente 10, 13 e 16 anni.

Se si dovesse mantenere il loro tenore di vita al livello di quello dell'isolato che disponga dello stesso salario lordo, il loro reddito globale disponibile dovrebbero essere 3 o 4 volte più elevato di quello del lavoratore isolato. Tale livello è lungi dall'essere raggiunto.

Tuttavia, questo ragionamento dev'essere corretto, od almeno ritoccato.

In base a recenti studi (1), il costo del figlio (non tenendo particolare conto dell'età) è stato valutato pari a circa il 20 per cento delle spese della coppia parentale (qualunque sia il reddito di quest'ultima). Ma i fabbisogni della coppia sono spesso coperti da più di un reddito professionale in quanto ciascun coniuge può avere una propria attività professionale, eventualmente ad orario ridotto; oppure al reddito professionale della coppia vengono ad aggiungersi i redditi provenienti da beni mobili ed immobili.

Il minimo sociale — il tenore di vita considerato decente per i paesi europei in questo scorcio del XX secolo — è una nozione difficile da enucleare. È tuttavia a questo livello che dovrebbe integralmente realizzarsi l'equa compensazione degli oneri familiari.

Orbene, se si considera che il minimo sociale individuale viene a situarsi al livello del salario medio dell'operaio e che, se questo salario è l'unico reddito della famiglia, ogni persona a carico deve dar luogo ad un compenso sufficiente (tramite gli assegni familiari e gli sgravi fiscali), il fatto che in nessun paese della Comunità europea il reddito disponibile di una famiglia di 5 persone raggiunge il doppio del reddito disponibile individuale pone in risalto l'importanza del deterioramento del tenore di vita.

Il *deficit* è ancora più grave — nonostante gli eventuali aiuti complementari — ad un livello di salario meno elevato del 25 per cento.

---

(1) In particolare:

Roland RENARD: *Il costo del figlio — Impostazioni teoriche, metodologiche, empiriche* — Bruxelles 1985.

J. DEISS, M.L. GUILLAUME S.A. LUETHI. *Reddito della famiglia e costo del figlio — Aspetti teorici e pratici* — Friburgo (Svizzera) 1986.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1989, una quota pari al 4 per cento del gettito complessivo annuale dell'imposta sul reddito, liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali, è destinata al finanziamento del Fondo assegni familiari, istituito dalla presente legge presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è annualmente iscritto un fondo determinato nella misura del 4 per cento del previsto gettito dell'imposta sul reddito quale risulta dal corrispondente stato di previsione dell'entrata.

3. La definitiva determinazione delle disponibilità annuali del Fondo è effettuata sulla base del rendiconto generale dello Stato e l'eventuale residuo è portato in aumento delle disponibilità dell'esercizio successivo con il provvedimento di assestamento del bilancio.

4. Il Fondo assegni familiari si avvale di un apposito ufficio costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto a stabilire le modalità per l'attuazione delle disposizioni della presente legge. Provvede altresì a definire le modalità di erogazione per le famiglie dei cittadini stranieri residenti in Italia o italiani residenti all'estero.

## ART. 2.

1. Hanno diritto a ricevere annualmente gli assegni familiari tutte le famiglie residenti nel territorio della Repubblica, nella misura, relativamente al 1989, di lire 1.000.000 per ogni figlio a carico di età inferiore a 18 anni, da erogare in due rate semestrali anticipate.

2. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e gli affidati.

3. Sono a carico della famiglia i figli al cui mantenimento la famiglia stessa provvede abitualmente.

4. Gli importi di cui al comma 1 sono esenti da imposte e sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

5. Il diritto a percepire gli assegni familiari risulta da apposito libretto rilasciato dal comune di residenza alla famiglia all'atto del verificarsi delle circostanze che fanno sorgere il diritto stesso.

## ART. 3.

1. Il libretto di cui al comma 5 dell'articolo 2 è titolo di credito non trasferibile. Alla corresponsione degli importi relativi provvedono gli uffici postali secondo le modalità previste per la corresponsione delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

## ART. 4.

1. È abrogato il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 5.

1. Il Governo è delegato ad emanare sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi diretti:

a) a sopprimere la Cassa unica assegni familiari;

b) a trasferire al Fondo assegni familiari istituito dalla presente legge le residue attribuzioni della Cassa unica assegni familiari;

c) ad attribuire al Fondo assegni familiari funzioni relative all'erogazione di particolari provvidenze a famiglie che hanno difficoltà a provvedere all'adempimento dei loro compiti.